FONDAZIONE
EDMUND MACH

# Allegato C

Predisposto, come stabilito dalla deliberazione del CdA n. 19 di data 26/4/2022, e pubblicato il 1/6/2022

# C.12 Procedura

## (già Regolamento B.18)

## sull'uso degli autoveicoli della Fondazione Edmund Mach[1]

**(ai sensi dell'art. 1 c. 6 del ROF)**

[1] Adottato come Regolamento con deliberazione del CdA nella seduta di data 30/12/2014, con efficacia dal 01/02/2015.

## Articolo 1
## Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso degli autoveicoli di rappresentanza e di servizio di proprietà della Fondazione Edmund Mach (di seguito, per brevità, indicata come "FEM"), che ne costituiscono l'autoparco.
2. I compiti di gestione e manutenzione dell'autoparco sono affidati alla Direzione generale di FEM, che vi provvede tramite l'ufficio manutenzione.
3. Ogni autoveicolo deve recare un numero ed uno speciale e ben visibile distintivo, che ne evidenzi la condizione di autoveicolo di servizio di proprietà di FEM.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli automezzi agricoli.

## Articolo 2
## Finalità

1. L'utilizzo degli autoveicoli è destinato esclusivamente allo svolgimento delle funzioni e dei servizi di FEM, non essendo consentito alcun uso per finalità diverse.
2. In nessun caso è consentito l'uso degli autoveicoli per ragioni personali né la concessione in uso a soggetti terzi.
3. E' vietato condurre a bordo degli autoveicoli persone estranee alla funzione o al servizio per cui l'uso dell'autoveicolo è stato espressamente richiesto.
4. E' vietato trasportare a bordo dell'autoveicolo oggetti non attinenti alla funzione o al servizio da espletare.

## Articolo 3
## Assegnazione degli autoveicoli alle strutture di FEM

1. L'autoparco di FEM viene gestito attraverso l'assegnazione di una quota di autoveicoli alle strutture di primo livello di FEM, sotto la responsabilità e il coordinamento dei rispettivi dirigenti (di seguito, per brevità, indicati come i "Responsabili").
2. L'esatta indicazione delle strutture di primo livello, nonché degli autoveicoli alle stesse assegnati, è stabilita in base agli atti di regolazione di FEM
3. All'interno di ogni struttura di primo livello, l'utilizzo degli autoveicoli viene autorizzato dal relativo Responsabile, il quale cura l'osservanza del presente Regolamento.
4. L'ufficio manutenzione di FEM provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli, nonché alla riparazione di eventuali difetti segnalati dal Responsabile a cui afferisce l'autoveicolo e dai soggetti legittimati all'uso.

## Articolo 4
## Soggetti legittimati all'uso degli autoveicoli di FEM

1. Sono legittimati a richiedere l'uso degli autoveicoli di FEM:
   a) i componenti degli organi istituzionali di FEM;
   b) il personale di FEM (a tempo indeterminato e determinato);
   c) i collaboratori a progetto di FEM (per finalità esclusivamente legate all'esecuzione del progetto agli stessi assegnato);
   d) i borsisti di FEM (per finalità esclusivamente legate all'esecuzione del progetto di ricerca finanziato con la borsa da FEM);
   e) il personale di enti terzi in distacco presso FEM.
2. E' consentita la conduzione degli autoveicoli di FEM esclusivamente da parte dei soggetti sopra indicati, i quali devono essere in possesso di idonea patente di guida, in corso di validità, relativa alla tipologia specifica di autoveicolo utilizzato. Può, inoltre, essere richiesto l'utilizzo di un autoveicolo con conducente, alle condizioni e con le modalità riportate dal comma 3.

3. Il Direttore generale, su richiesta dei componenti degli organi istituzionali e dei dirigenti, può autorizzare i medesimi richiedenti nonché esperti, consulenti o altre persone incaricate di compiti di studio, collaborazioni ad attività istituzionali di FEM e di rappresentanza di FEM, ad avvalersi degli autoveicoli con conducente per viaggi direttamente attinenti all'assolvimento dei compiti loro assegnati.

## Articolo 5
## Modalità di uso e obblighi

1. Il soggetto autorizzato all'uso di un autoveicolo di FEM deve:
   a) accertarsi, al momento del suo prelievo, del regolare funzionamento dell'autoveicolo e delle sue condizioni generali, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza dell'autoveicolo;
   b) verificare, al momento del prelievo dell'autoveicolo, la corrispondenza e completezza delle scritture sul libretto di vettura, segnalando tempestivamente eventuali lacune e anomalie al Responsabile;
   c) utilizzare l'autoveicolo con la diligenza del buon padre di famiglia ovvero con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, nel caso in cui la conduzione degli autoveicoli sia effettuata da autisti a ciò incaricati;
   d) osservare rigorosamente le norme del codice della strada e dei regolamenti locali sulla circolazione stradale, nonché le norme e i regolamenti stranieri in caso di viaggio all'estero, rispondendo personalmente per le violazioni delle disposizioni contenute nelle citate norme e delle sanzioni amministrative ad esse connesse;
   e) curare, durante il periodo di utilizzo dell'autoveicolo, la sicurezza e la custodia di quest'ultimo;
   f) osservare una pausa di almeno quindici minuti ogni cinque ore continuative di guida;
   g) in caso di anomalia o guasto dell'autoveicolo, evitare di usare o far usare l'autoveicolo e segnalare immediatamente tale anomalia o guasto al proprio Responsabile di riferimento e all'ufficio manutenzione di FEM, il quale provvede ad effettuare gli interventi del caso;
   h) in caso di furto dell'autoveicolo, darne immediata comunicazione al Responsabile e all'ufficio manutenzione, fornendo loro una relazione scritta sull'accaduto;
   i) curare la pulizia interna dell'autoveicolo, al termine del suo utilizzo;
   j) riconsegnare l'autoveicolo al termine di ogni viaggio procedendo al suo ricovero presso gli appositi spazi della struttura di riferimento.
2. Gli obblighi sul rispetto delle norme del codice della strada e dei regolamenti locali sulla circolazione stradale, nonché delle norme e dei regolamenti stranieri in caso di viaggio all'estero, oltre che al conducente dell'autoveicolo, si applicano anche ai passeggeri.
3. E' vietato – salvo espressa autorizzazione del Responsabile, rilasciata a seguito di motivata richiesta – trattenere presso il proprio domicilio o altrove l'autoveicolo, precedentemente o successivamente alle giornate in cui verrà svolta l'attività autorizzata, anche con riferimento alle ore notturne. In caso di autorizzazione, resta a carico del soggetto autorizzato ogni responsabilità in merito alla custodia del mezzo e al suo ricovero in luogo idoneo.
4. In ragione dell'uso comune a cui gli autoveicoli sono destinati, è vietato fumare al loro interno.

## Articolo 6
## Modalità di uso e obblighi degli autisti

1. L'autista deve prestare il proprio servizio restando a disposizione per tutta la durata dell'incarico, senza allontanarsi dal luogo di sosta della vettura, salvo specifiche indicazioni fornite dal soggetto trasportato.
2. L'autista deve mantenere il più assoluto riserbo in merito alle informazioni di cui possa venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico.

## Articolo 7
## Libretto di vettura e rifornimenti

1. Il conducente dell'autoveicolo, al termine del suo utilizzo, deve annotare sull'apposito libretto di vettura la data, l'ora di partenza e di arrivo, la destinazione, il motivo, i chilometri percorsi nonché la lettura dei chilometri complessivi risultante dal contachilometri (con l'indicazione del chilometraggio di partenza e di quello di arrivo).
2. Nel territorio nazionale, il rifornimento di carburante deve essere di norma effettuato presso le stazioni di servizio convenzionate, attraverso apposita carta carburante custodita in ciascun autoveicolo, seguendo le modalità indicate dalle relative istruzioni d'uso.
3. Nel caso in cui il rifornimento presso stazioni convenzionate non sia possibile per motivate ragioni, e per i rifornimenti all'estero, è necessario anticipare la somma richiesta per il rifornimento presso le stazioni di servizio non convenzionate, richiedendo successivamente il relativo rimborso all'ufficio del cassiere economo, secondo le modalità indicate dalle relative istruzioni d'uso.

## Articolo 8
## Interventi in caso di sinistro stradale

1. In caso di sinistro stradale, il conducente dell'autoveicolo deve:
   a) fermarsi immediatamente, anche in caso di incidenti di lieve entità, dando la massima assistenza possibile agli eventuali infortunati;
   b) darne immediata comunicazione al Responsabile e all'ufficio manutenzione di FEM e predisporre, non appena possibile, una relazione scritta sull'accaduto, firmata dal conducente e dagli eventuali soggetti trasportati, con a corredo tutta la documentazione utile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
   c) richiedere l'intervento delle forze dell'ordine per gli accertamenti di rito o, in mancanza, recarsi immediatamente al più vicino posto di polizia;
   d) astenersi dal discutere o definire con terzi coinvolti nel sinistro qualsiasi aspetto relativo a responsabilità e cause del sinistro occorso. A tal proposito, eventuali contestazioni amichevoli redatte in forma di legge e sottoscritte dal conducente non impegnano in alcun modo FEM.

## Articolo 9
## Sanzioni e responsabilità

1. Il mancato rispetto o la violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento comporta illecito disciplinare e, conseguentemente, l'irrogazione di sanzioni disciplinari come previste dai contratti e dai regolamenti di FEM.
2. Sono fatte salve le ulteriori responsabilità di natura civile e penale a carico del responsabile di un illecito connesso all'utilizzo dell'autoveicolo, che procuri danni a FEM o a terzi.

## Articolo 10
## Statistica dei consumi

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'ufficio manutenzione redige una statistica dei consumi e dei costi, sostenuti per l'utilizzo delle autovetture di FEM, da cui risultino in via analitica:
   a) i chilometri percorsi;
   b) il costo medio per chilometro;
   c) le spese per il consumo di carburante, lubrificante e gomme;
   d) le spese per le coperture assicurative;
   e) le tasse per la manutenzione degli autoveicoli;
   f) le spese legate a sinistri eventualmente occorsi.

## Articolo 11
## Servizio di noleggio da rimessa

1. In caso di richieste di autoveicoli che non possono essere soddisfatte con quelli di proprietà di FEM, si provvede con l'assegnazione di autoveicoli a noleggio a seguito di espressa autorizzazione del Direttore generale.
2. L'accesso al servizio di noleggio da rimessa di cui al comma precedente è soggetto alle disposizioni contrattuali concordate con il fornitore del servizio, nonché alle disposizioni del Codice civile.

## Articolo 12
## Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di approvazione del Consiglio di amministrazione.